



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

### ORDINANZA MINISTERIALE N. 92

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012

### Il Ministro

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare l'articolo 404 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successiva modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale "l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto ministeriale n.91 del 23 novembre 2012 recante i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTA l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307, come modificata dal decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 275, recante le istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 307 del 1994, per renderle più snelle, efficienti, efficaci, economiche e trasparenti anche attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- VISTO comunicazione;  
il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, e successive modificazioni;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 20 novembre 2012;

### ORDINA

#### Art. 1

#### *Definizioni*

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - c) Decreto: il decreto ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012, recante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
  - d) Usr o UU.ss.rr.: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
  - e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - f) Cun: Consiglio universitario nazionale
  - g) Cnam: Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale
  - h) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica
  - i) Cnpi: Consiglio nazionale della pubblica istruzione
  - j) Professori universitari: i professori universitari ordinari e associati confermati;
  - k) Docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam.

#### Articolo 2

#### *Composizione delle commissioni giudicatrici*

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nella scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione sono composte tenendo conto dei requisiti previsti dal Decreto.
2. L'allegato A, parte integrante della presente ordinanza, dispone istruzioni specifiche per la formazione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro 10 agosto 1998, n. 354 e successive modificazioni.
3. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi validati:
  - a) per i professori universitari, dal Cun;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- b) per i docenti Afam, dal Cnam;
  - c) per i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici, dal Cnpi.
4. I docenti componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi validati dai direttori generali degli UU.ss.rr.
  5. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio, secondo la procedura definita dall'articolo 4.
  6. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, seguendo l'ordine di sorteggio, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, di cui uno, nominato nell'ambito degli elenchi di cui al comma 3, svolge le funzioni di presidente. La commissione si articola quindi in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione originaria cura il coordinamento delle sottocommissioni costituite. A tal fine, la commissione originaria è integrata da un altro membro nominato nell'ambito degli elenchi di cui al comma 3, che ne assume la presidenza, trasformandosi così in sottocommissione.
  7. La commissione giudicatrice è integrata:
    - a) nei concorsi per la scuola dell'infanzia e secondaria di primo e secondo grado da un docente di informatica e da un docente di lingua straniera;
    - b) nei concorsi per la scuola primaria da un docente di informatica.I docenti componenti aggregati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 6, del Decreto.
  8. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell'Usl competente nomina direttamente i presidenti e i componenti. Restano valide le cause di incompatibilità previste dal Decreto.

### Articolo 3

#### *Domanda degli aspiranti: termine e modalità di presentazione*

1. Coloro che aspirano ad essere nominati presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente indetti con il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 devono presentare domanda di inclusione nei rispettivi elenchi. Nella domanda gli aspiranti indicano una sola procedura concorsuale alla quale, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per i componenti aggregati. La domanda è presentata, a pena di esclusione, unicamente nella regione sede di servizio o di residenza, nel caso di aspiranti collocati a riposo.
2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto presentano la domanda esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione.
3. Ai fini del comma 2:
  - a. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- b. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'Usr competente.

Gli aspiranti possono accedere alle suddette procedure e utilizzarle a partire **dal 27 novembre 2012 e fino alle ore 14.00 del 12 dicembre 2012**.

- 4. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale alla quale si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui al Decreto. In particolare, i candidati devono dichiarare:
  - a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
  - b. di essere in servizio di ruolo da almeno 3 anni (per i professori universitari ordinari e associati confermati, docenti Afam, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici);
  - c. l'università e il settore scientifico disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari ordinari e associati confermati e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica di titolarità e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici). Il personale collocato a riposo indica l'ultima sede di servizio;
  - d. di aver prestato servizio di ruolo o non di ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso o ambito disciplinare cui si riferisce il concorso (per i docenti);
  - e. di essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami ovvero, in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, essere risultato idoneo allo specifico concorso ordinario, aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam);
  - f. il posto o la classe di concorso di insegnamento (per i docenti);
  - g. le informazioni relative alla qualificazione professionale, scientifica e culturale, nonché, per i docenti componenti, il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 5, del Decreto;
  - h. di essere stato collocato a riposo da non più di tre anni ovvero, se in quiescenza, di non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione del concorso;
  - i. di non essere in situazioni che determinino la sospensione dall'esercizio di pubbliche funzioni e dal servizio;
  - j. di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 4 del Decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera b) del medesimo articolo è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
  - k. di voler fruire o meno dell'esonero dal servizio.
  - l. il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione della domanda e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria devono dichiarare inoltre l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto.
6. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 6, del Decreto.

### Articolo 4

#### *Costituzione delle commissioni*

1. I direttori generali degli UU.ss.rr. responsabili della gestione del concorso, i rettori degli Atenei, i direttori delle istituzioni Afam verificano, prima che siano resi pubblici ai sensi del comma 4 i nominativi degli aspiranti alla nomina nelle commissioni, se ricorrano nei confronti rispettivamente dei dirigenti scolastici e tecnici, dei professori universitari, dei docenti Afam e dei docenti delle scuole, motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all'articolo 4 del Decreto. A tal fine accedono alle rispettive procedure informatiche e compiono la suddetta verifica a partire **dal 13 e fino al 28 dicembre 2012**. I dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio i docenti aspiranti alla nomina segnalano ai predetti direttori generali, in tempo utile per compiere la verifica di cui sopra, eventuali motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all'articolo 4 del Decreto, supportati da idonea documentazione.
2. Al termine della procedura di presentazione della domanda i direttori generali di cui al comma 1 collocano gli aspiranti in distinti elenchi nominativi, due per ciascuna categoria degli stessi, a seconda che trattasi di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Il personale in servizio è ulteriormente collocato in due distinti elenchi, a seconda che abbia dichiarato di voler essere esonerato dal servizio ovvero di voler rinunciare all'esonero stesso.
3. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
  - a. al Cun, relativamente ai professori universitari ordinari e associati confermati;
  - b. al Cnam, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam;
  - c. al Cnpi, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.
4. Gli elenchi degli aspiranti presidenti, restituiti ai citati direttori generali **entro e non oltre il 18 gennaio 2013**, nonché quelli degli aspiranti docenti componenti effettivi e aggregati, sono pubblicati sul sito internet del Ministero [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) e sui siti degli UU.ss.rr. in cui si espleta la procedura concorsuale.
5. Le commissioni giudicatrici sono costituite, con propri decreti, dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali attraverso il sorteggio di tutti i nominativi inclusi negli elenchi di cui al comma 4. Il sorteggio avviene esclusivamente tramite procedura informatica basata su un algoritmo idoneo a garantire il pieno rispetto dei principi di causalità e di pari opportunità. Si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto. I decreti di cui sopra individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni i direttori generali tengono inoltre conto:
  - a. per i docenti componenti aggregati di cui all'articolo 2, comma 7, di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del Decreto;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- b. per la scuola primaria, di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto.
6. All'atto della nomina, l'Usr competente accerta, nei modi più opportuni, il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti le commissioni. Gli elenchi delle commissioni giudicatrici costituite, con i nominativi dei presidenti e dei componenti effettivi, sono pubblicati sul sito internet del Ministero [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) e sui siti degli UU.ss.rr. in cui si espleta la procedura concorsuale unitamente ai rispettivi curricula. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso sono nominati dal direttore generale dell'Usr prima dell'inizio della prova orale.

Roma 23 novembre 2012

F.to IL MINISTRO  
Francesco PROFUMO



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## ALLEGATO A

### Composizione delle commissioni relative agli ambiti disciplinari

#### Ambito disciplinare 1

A025 - Disegno e storia dell'arte

A028 - Arte immagine

#### Presidente

1 docente A025

1 docente A028

#### Ambito disciplinare 2

A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

A030-Scienze motorie e sportive

#### Presidente

1 docente A029

1 docente A030

#### Ambito disciplinare 5

A245-Lingua straniera francese

A246-Lingue e civiltà straniere francese

#### Presidente

1 docente A245

1 docente A246

#### Ambito disciplinare 5

A345-Lingua straniera inglese

A346-Lingue e civiltà straniere inglese

#### Presidente

1 docente A345

1 docente A346

#### Ambito disciplinare 7

A036-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione

A037-Filosofia e storia

Due commissioni, coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione

#### Presidente coordinatore

1° commissione

#### Presidente

1 docente A037



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

1 docente A037

La 1° commissione valuta la prova scritta comune di filosofia, la prova scritta di storia e la prova orale relativa alla classe A037

2° commissione

Presidente

1 docente A036

1 docente A036

La 2° commissione valuta la prova scritta di Psicologia, Sociologia e Scienza dell'educazione e la prova orale relativa alla classe A036

Ambito disciplinare 8

A038-Fisica; A047-Matematica; A049-Matematica e Fisica

Due commissioni, coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione

Presidente coordinatore

1° commissione

Presidente

1 docente A038

1 docente A049

La 1° commissione valuta la prova scritta di fisica, la prova di laboratorio e la prova orale relativa alla A038

2° commissione

Presidente

1 docente di A047

1 docente di A049

La 2° commissione valuta la prova scritta di matematica e la prova orale relativa alla A047.

Il superamento delle prove relative alla A038 e alla A047 dà diritto anche all'inserimento nella graduatoria di merito della A049.

Ambito disciplinare 4

A043-Italiano, storia e geografia

A050-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

Presidente

1 docente della classe di concorso A043

1 docente della classe di concorso A050





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Ambito disciplinare 4 e 9

A043-Italiano, storia e geografia

A050-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A051-Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale

A052-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico

Tre commissioni, coordinate da un Presidente, secondo la seguente articolazione

Presidente coordinatore

1° commissione

Presidente

1 docente A043

1 docente A050

La commissione procede alla correzione della prova scritta comune di italiano e della prova orale relativa alle classi di concorso A043 e A050.

2° commissione

Presidente

1 docente A051

1 docente A051

La commissione procede alla correzione della prova scritta comune di latino e della prova orale relativa alla classe di concorso A051

3° commissione

Presidente

1 docente A052

1 docente A052

La commissione procede alla correzione della prova scritta di greco e della prova orale relativa alla classe di concorso A052.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

### **ALLEGATO 1**

#### **SINTESI DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO E LA REGISTRAZIONE A POLIS**

##### **Sintesi delle istruzioni operative per l'accesso e la registrazione a POLIS**

In ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo 07/03/05, n. 82 e aggiornamenti) sono state realizzate opportune procedure informatiche per consentire la presentazione di istanze on-line afferenti ai principali procedimenti amministrativi che coinvolgono il personale della scuola e dell'Amministrazione, eliminando quindi la necessità di gestione e trattamento della versione cartacea dell'istanza.


Preventivamente è indispensabile **una fase di riconoscimento, di fronte ad un pubblico ufficiale**, della persona a cui viene fornita l'abilitazione.

**Questo ruolo viene affidato alle segreterie scolastiche o agli uffici provinciali e regionali, ovvero all'Amministrazione Centrale, in funzione dello specifico procedimento per il quale viene richiesto per la prima volta l'accesso.** L'interessato si recherà, per il riconoscimento, in una qualsiasi scuola di suo gradimento ovvero nell'ufficio indicato dai referenti del procedimento (si veda ad esempio il caso di residente all'estero, trattato successivamente). Con la procedura di Registrazione, gli utenti ottengono le credenziali con cui accederanno in futuro alle Istanze on-line, ossia alla sezione internet su cui saranno resi disponibili i moduli delle domande insieme ad altri servizi a corredo.

In questo schema è illustrata l'intera procedura di registrazione degli utenti.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*



### Fasi della registrazione:

- 1) **Registrazione on line:** la prima fase della procedura di registrazione di nuovi utenti del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, avviene attraverso la Registrazione su un modulo web disponibile sul sito Internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)-->Istruzione-->Argomenti-->Istanze On Line) , a cui si accede inserendo il proprio codice fiscale ed i propri dati anagrafici e di recapito.
- 2) **Conferma codice Personale:** la funzione di registrazione, dopo aver verificato la coerenza dei dati inseriti, visualizza utenza e password per l'accesso ai servizi POLIS. Tali informazioni vengono anche inviate via mail all'indirizzo di posta elettronica che l'utente ha inserito nell'apposito campo. Nella mail verrà inviato all'utente anche il Codice Personale Temporaneo. Si ricorda che per gli utenti che avessero già a disposizione una casella di posta @istruzione, username e password saranno coincidenti con tale casella. Come indicato nel testo della mail l'utente dovrà accedere ai servizi POLIS inserendo utenza e password ricevuti e gli sarà chiesto di indicare il Codice Personale ricevuto. Questa operazione permette di confermare che l'indirizzo mail indicato è corretto e funzionante. Al termine di questa operazione l'utente potrà recarsi presso una segreteria scolastica per l'identificazione fisica ed il compeltamento della procedura. Prima di andare alla segreteria scolastica l'utente è pregato di stampare il Modulo di Adesione (che dovrà essere firmato in presenza del



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

personale di segreteria scolastica presso cui ci si reca per il riconoscimento) ed una fotocopia del documento di riconoscimento indicato nei dati di registrazione e del codice fiscale/tessera sanitaria. Per coloro che **non** hanno la possibilità di recarsi presso una segreteria scolastica si prega di utilizzare il modulo di Delega ricevuto insieme al modulo di adesione. Il modulo di Delega dovrà essere compilato e firmato a cura del richiedente. In questo caso sarà il delegato a recarsi presso la segreteria scolastica portando con sé il modulo di Delega stesso, il Modulo di Adesione debitamente compilato e le fotocopie di entrambi i documenti.

- 3) Riconoscimento da parte di una addetto della segreteria scolastica: dopo aver fatto un accesso a POLIS indicando il Codice Personale Temporaneo ricevuto via mail ed aver stampato il Modulo di Adesione, *quello di Delega (nei casi previsti)* ed aver prodotto le fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale/tessera sanitaria, l'utente può recarsi presso una segreteria scolastica di propria scelta. L'addetto di segreteria, una volta verificata la documentazione e fatto firmare il Modulo di Adesione, potrà effettuare l'operazione di Identificazione Utente sul Sistema informativo dell'Istruzione.
- 4) Ricezione conferma registrazione: al termine della operazione da parte della segreteria scolastica il sistema invia all'utente una mail di conferma delle operazioni effettuate, nella quale si invita l'utente ad accedere nuovamente con username e password ai servizi POLIS e ad inserire un nuovo Codice Personale, così come chiesto dalla funzione stessa al primo accesso. Dopo questa operazione l'utente ha completato la procedura di registrazione.

Si invitano gli utenti a **leggere attentamente** i testi visualizzati durante le varie fasi della registrazione e quelli inviati via mail, che contengono il dettaglio di tutti i passi da effettuare ed a consultare la “**Guida Operativa Registrazione**” presente sul portale POLIS. Si ricorda di conservare con cura Username, Password e Codice Personale in modo da poter facilmente effettuare tutte le operazioni di presentazione dell'istanza. In caso di smarrimento è possibile effettuare il recupero delle credenziali utilizzando le apposite funzioni (se hai dimenticato username e/o password **clicca qui**) inserendo le risposte alle domande per il recupero password impostate durante la prima fase della registrazione. In caso di smarrimento del Codice Personale è possibile, anche in questo caso, effettuare il recupero accedendo a POLIS tramite username e password ed utilizzando la funzione “Recupero Codice Personale” presente nel menù di Gestione Utenza. Queste operazioni sono descritte nella guida “**Guida Operativa Gestione Utenza**” disponibile nella documentazione del portale POLIS.

Utilizzando la funzione “Se hai bisogno di aiuto **clicca qui** (FAQ)” è possibile accedere alle FAQ delle funzioni di registrazione POLIS per sciogliere eventuali dubbi sui passi della registrazione.